



COMUNE DI MASSAROSA
(Provincia di Lucca)

GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI
DEL COMUNE DI MASSAROSA

CAPITOLATO SPECIALE

Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO:

Il presente capitolato regola gli oneri specifici per la realizzazione delle prestazioni relative alla gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Massarosa e più precisamente:

- a) manutenzione ordinaria e pulizie dei Cimiteri che si realizza a mezzo di tutto l'insieme dei lavori, forniture e quanto altro necessario per mantenere gli stessi in condizioni ottimali di conservazione e decoro per quanto riguarda il manto erboso, i vialetti, i percorsi pedonali, il tutto come più dettagliatamente descritto all'art. 6 del presente Capitolato.
- b) sorveglianza dei cimiteri, così come meglio descritto all'art. 5 del presente capitolato.
- c) la consegna ai cittadini materiale informativo od altro, prodotto dall'Amministrazione Comunale, relativamente ai servizi cimiteriali;
- d) l'assistenza all'esecuzione delle operazioni cimiteriali relative alla sepoltura di un feretro a mezzo inumazione o tumulazione, oltre a quelle operazioni similari e conseguenti quali, a titolo meramente descrittivo e non esaustivo, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, raccolta resti mortali.

I costi delle operazioni cimiteriali indicate al precedente punto d) sono a carico del cittadino che provvederà al pagamento delle medesime all'Appaltatore. Per tali operazioni l'Appaltatore è tenuto ad applicare gli importi stabiliti dal Comune.

Art. 2 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO ED ELEMENTI GENERALI DI RIFERIMENTO

I Cimiteri presso i quali l'Appaltatore dovrà svolgere il servizio sono i seguenti:

- 1) Cimitero di Massarosa
- 2) Cimitero di Pieve a Elci
- 3) Cimitero di Gualdo
- 4) Cimitero di Montigiano
- 5) Cimitero di Bozzano
- 6) Cimitero di Quiesa
- 7) Cimitero di Massaciuccoli
- 8) Cimitero di Piano di Conca
- 9) Cimitero di Piano di Mommio
- 10) Cimitero di Piano del Quercione
- 11) Cimitero di Stiava
- 12) Cimitero di Bargecchia
- 13) Cimitero di Corsanico
- 14) Cimitero di Mommio Castello

Art. 3 - CONSISTENZA DELL'AREA CIMITERIALE

La consistenza del cimitero è determinata sia dalla proprietà comunale che dalle aree e manufatti dati in concessione a privati e/o collettività, ecc.. Il tutto come meglio rappresentato nella planimetria allegata al presente capitolato.

In tale cimitero, durante il periodo contrattuale, potranno essere comunque realizzati ampliamenti e modifiche. L'appaltatore dovrà operare nello stesso modo sia con la consistenza del cimitero all'inizio dell'affidamento che in seguito ad ogni modifica successiva, senza che per questo gli spettino compensi di alcun tipo.

Art. 4 - IMPORTO DEL CONTRATTO

Per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato è previsto in favore dell'appaltatore un compenso annuo di Euro 66.665,00, oltre IVA.

Il concorrente dovrà offrire una percentuale di ribasso sull'importo mensile di Euro 5.555,00, oltre IVA.

Ai soli fini del calcolo delle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. n. 50/2016, tenuto conto dell'art. 35, comma 4, D.Lgs. 50/2016, il valore stimato dell'appalto è pari ad Euro 133.330,00.

La predetta somma annuale è presa, altresì, in considerazione ai fini delle determinazioni connesse e conseguenti alla stipula del contratto d'appalto e del calcolo dei diritti di segreteria.

Art. 5 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

La gestione del servizio sarà affidata per il periodo di anni uno, a decorrere dalla data di consegna del servizio previa redazione di apposito verbale.

Alla scadenza naturale dell'appalto la Stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare, agli stessi patti e condizioni, il servizio per un ulteriore anno (art. 63, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016).

In ogni caso, alla scadenza dell'affidamento, l'aggiudicatario continuerà il servizio alle condizioni convenute, all'unico fine di concludere la procedura per l'individuazione del nuovo soggetto affidatario del servizio, fino ad un massimo di sei mesi, salva l'eventuale necessità di ulteriore estensione (art. 106, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016).

L'aggiudicatario, sussistendone i presupposti normativi, si impegna, in ogni caso, ad iniziare lo svolgimento del servizio anche in pendenza della formale stipula del contratto (art. 32, comma 8, D.Lgs. n. 20/2016).

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste dal contratto originario.

Art. 6 - SERVIZIO DI CUSTODIA E SORVEGLIANZA DEI CIMITERI

Il Sindaco, titolare della responsabilità della custodia dei cimiteri, per svolgere tale funzione si

avvale dell'appaltatore che eseguirà tutti i servizi previsti a tale scopo dalle disposizioni di legge, normative e regolamenti vigenti.

L'appaltatore dovrà assicurare un servizio di reperibilità in modo da coprire tutte le 24 ore giornaliere per 365 giorni anno.

Il personale di custodia, pur non effettuando un presidio dei cimiteri, dovrà provvedere ad effettuare sopralluoghi periodici presso il cimitero tendenti a verificare lo stato di manutenzione e di decoro complessivi del cimitero, l'eventuale presenza di danni particolari (ad es.: distacco di intonaci, infiltrazioni di acqua, funzionamento dell'impianto elettrico, intasamento di scarichi, ecc.), eventuali altre necessità e segnalare tali rilevazioni all'Ufficio Tecnico del Comune.

Tali sopralluoghi dovranno riguardare anche il perimetro esterno del cimitero e dovranno essere effettuati indipendentemente dalla esecuzione o meno di operazioni cimiteriali presso il cimitero.

Il sopralluogo tende ad evitare che situazioni di cattiva manutenzione che si consolidano nel tempo provochino danni tali da richiedere interventi di straordinaria manutenzione o restauro.

L'appaltatore dovrà garantire per 365 giorni l'anno il regolare accesso al cimitero con i seguenti orari di apertura e chiusura:

invernale (01/10-31/05) dalle ore 9.00 alle ore 16.30

estivo (01/06-30/09) dalle ore 8.00 alle 20.00

Art. 7 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE

L'appaltatore dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria eseguendo tutto l'insieme di lavori, forniture e quanto altro, per mantenere i cimiteri in condizioni ottimali di conservazione e decoro oltre a lavori di manutenzione non ordinaria di piccola entità.

Per tali lavori di manutenzione si intendono:

- fornitura e posa in opera di ghiaino;
- controllo e taglio dell'erba all'interno ed all'esterno delle aree cimiteriali;
- pulizia e svuotamento di pozzetti raccoglitori per acque meteoriche;
- stasatura e pulizia delle canalette di scolo e delle fognature per garantire il corretto funzionamento degli scarichi delle acque pluviali;
- sostituzione lampadine qualora necessario
- pulizia delle gronde
- piccole riparazioni alla copertura dei loculi e delle cappelline

L'appaltatore dovrà provvedere al mantenimento del tappeto erboso esistente all'interno dei Cimiteri eseguendo, quando necessario, le falciature in modo da mantenerlo sempre ad un'altezza oscillante tra un minimo di cm. 2,5 ad un massimo di cm. 10 e comunque prevedere almeno 3 tagli annuali, in particolare nel periodo da marzo ad agosto. L'operazione dovrà essere eseguita con

attrezzature professionali adatte all'andamento del terreno ed alla disponibilità di spazio.

E' compreso l'onere per la raccolta dei residui del taglio, l'insacchettamento ed il carico e trasporto a discarica.

Nel caso che si rendessero necessari interventi di manutenzione ordinaria non compresi nel presente capitolato, essi potranno essere realizzati dall'appaltatore solo dopo presentazione di adeguato preventivo di spesa e dietro autorizzazione scritta del Responsabile Ufficio Tecnico Comunale.

Il compenso per detti interventi verrà corrisposto dietro presentazione di regolare fattura e separatamente dal compenso per i servizi previsti nel presente capitolato.

Qualora l'appaltatore procedesse alla esecuzione di lavori senza autorizzazione, nulla sarà dovuto all'appaltatore stesso per il lavoro svolto.

L'appaltatore dovrà provvedere alla manutenzione, secondo necessità e programmata, della superficie dei campi di inumazione in modo da permetterne la fruizione mantenendo e ripristinando le finiture presenti (inghiaimento, manto erboso, ecc.).

E' compreso l'intervento di ripristino del piano del terreno nel caso in cui la sepoltura presenti avvallamenti e/o sprofondamenti con eventuale disassamento delle lapidi e dei copritomba.

Art. 8 - VERBALE DI CONSEGNA E RICONSEGNA

Al momento della consegna dei servizi, dei locali e dei documenti all'appaltatore dovrà essere redatto un verbale che riporterà sommariamente tutto quanto viene consegnato per la gestione all'Appaltatore stesso.

Tale verbale dovrà essere redatto in duplice copia e firmato dal responsabile incaricato dell'Appaltatore ed il Dirigente Responsabile dell'Amministrazione Comunale.

Nel verbale dovranno essere annotate tutte quelle particolari condizioni, mancanze, difetti, ecc. che si representeranno importanti per la gestione del servizio e per la conservazione dei beni e dei documenti

Uguale verbale dovrà essere redatto al termine del periodo contrattuale per la riconsegna da parte dell'appaltatore alla Amministrazione Comunale.

Art.9- OBBLIGO DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE E OBBLIGO DI REPERIBILITÀ'

A tutti gli effetti di legge l'appaltatore deve eleggere domicilio in Massarosa, in luogo liberamente scelto, fornendo pronta reperibilità anche tramite telefono.

Per ogni e qualsiasi necessità l'appaltatore deve garantire un servizio di reperibilità attraverso personale a disposizione adottando i mezzi e l'organizzazione che ritiene più opportuni.

Il servizio di reperibilità dovrà essere attivato a mezzo di telefono cellulare e con personale che sia in grado di recarsi presso il cimitero od i locali interessati entro e non oltre un'ora ora dal

ricevimento della chiamata.

Tutti i cimiteri dovranno essere dotati di apposito cartello in cui sia ben evidenziato il nome della organizzazione a cui rivolgersi in caso di bisogno, il numero di telefono ed il recapito.

Art. 10 - SPESE ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune concedente, i seguenti oneri, nessuno escluso o eccettuato:

- tutte le spese e gli oneri attinenti l'assunzione, la formazione e amministrazione del personale necessario al servizio; l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, ogni altro onere previsto dalle normative vigenti a carico del datore di lavoro;
- tutte le spese e gli oneri relativi a dotazione, gestione, deposito e manutenzione delle attrezzature, dei locali e dei mezzi necessari a svolgere i servizi oggetto del presente affidamento;
- tutte le spese e gli oneri necessari a garantire l'osservanza in materia di igiene, sicurezza, prevenzione e assicurazione contro gli incendi, i furti e i danni alle cose e alle persone;
- tutte le spese e gli oneri derivanti dall'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le spese e gli oneri dipendenti dall'esecuzione dell'affidamento, anche se di natura accessoria all'oggetto principale del contratto.

Art.11 - PERSONALE - REQUISITI E COMPORTAMENTO

Gli addetti che vengono investiti dall'appaltatore della facoltà necessaria per la prestazione dei servizi a norma di affidamento, devono possedere tutti i requisiti necessari. In particolare il personale impiegato nel servizio dovrà essere personale adeguatamente preparato ed essere idoneo al rapporto con il pubblico.

L'appaltatore deve, pertanto, fornire i nominativi del personale adibito ai servizi, distinto per tipologia di funzioni, comunicando tempestivamente eventuali variazioni; a richiesta dell'Amministrazione, deve sostituire il personale inadeguato o colpevole di non avere ottemperato ai doveri di servizio.

L'appaltatore mantiene la disciplina nel servizio e ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai suoi agenti e dipendenti le leggi, i regolamenti e le prescrizioni impartite del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune, nonché un comportamento serio e decoroso, come si conviene alla natura e alle circostanze in cui si svolge il servizio.

A nessun titolo l'appaltatore può stabilire o richiedere per le prestazioni oggetto dell'affidamento compensi aggiuntivi, comunque denominati né da parte del Comune né da parte dell'utenza.

Art.12 - RESPONSABILITÀ' PER DANNI A PERSONE O COSE:

L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone o cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'espletamento del servizio affidatogli e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

L'appaltatore è tenuto a stipulare a tale scopo, prima della sottoscrizione della convenzione, una assicurazione di responsabilità civile per danni di cui al comma 1, ossia RCT/RCO, nell'espletamento del servizio, sino ad ultimazione dello stesso, con primaria società assicurativa a livello nazionale per copertura di un massimale unico minimo di € 2.500.000.

L'Amministrazione declina ogni responsabilità in caso di infortuni ed in casi di danni arrecati, eventualmente, al personale o ai materiali dell'appaltatore, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni.

L'appaltatore dovrà, in ogni caso, provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e alla sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

Art.13 - CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103, D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia degli impegni assunti con la sottoscrizione dell'affidamento, l'appaltatore dovrà costituire apposita garanzia definitiva.

Art.14 - PENALITÀ

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente capitolato, e qualunque infrazione alle disposizioni normative vigenti, agli ordini e alle disposizioni impartite dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune, rendono passibile l'appaltatore di una penale da applicarsi discrezionalmente dall'Amministrazione, da €. 100,00 a €. 500,00 secondo la gravità della mancanza accertata.

La penale viene inflitta con lettera motivata della Stazione appaltante, previa comunicazione all'appaltatore dei rilievi, con invito a produrre contro deduzioni entro 5 giorni.

Per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore saranno applicate penali commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Art. 15 - FORME DI CONTROLLO

Il Comune procede alla verifica di conformità dei servizi / delle forniture acquisiti/e nell'ambito dell'appalto oggetto del presente capitolato con la periodicità che riterrà necessaria.

Le attività di verifica di conformità dei servizi / delle forniture sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali sono state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

Art. 16 - INADEMPIENZE - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI SERVIZI NON RESI

Nel caso di inadempienza delle prescrizioni di legge vigenti e del presente capitolato, l'Amministrazione può a suo insindacabile giudizio, dopo avere valutato il danno che quel disservizio provoca alla popolazione, eseguire d'ufficio, a spese dell'appaltatore il servizio stesso, fatto alve in ogni caso il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

Art. 17 - REVOCA DEL CONTRATTO:

Nel caso in cui gli inadempimenti si ripetessero con tale frequenza da compromettere, a giudizio dell'Amministrazione, il buon andamento del servizio, l'Amministrazione ha diritto di revocare l'affidamento. Tale diritto sussiste, parimenti, anche nei seguenti casi:

- 1) sospensione, abbandono, o mancata effettuazione da parte dell'appaltatore dei servizi di cui al presente capitolato;
- 2) discriminazione degli utenti che chiedono l'esplicazione delle prestazioni oggetto di affidamento;
- 3) impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza dei servizi;
- 4) esercizio di attività commerciale all'interno dei cimiteri.

La revoca motivata del contratto viene comunicata all'appaltatore con lettera, da notificarsi in via amministrativa, e senza azione giudiziale.

In conseguenza di questo provvedimento é incamerata la cauzione, salva sempre l'azione per i danni derivati al Comune dalla anticipata risoluzione dell'affidamento.

Art. 18- DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dall'esecuzione delle attività descritte nel presente contratto le parti convengono di non avvalersi dell'arbitrato.

Pertanto, la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto d'appalto è devoluta esclusivamente all'Autorità giudiziaria del Foro di Lucca.

Art. 19 - NORME E PRESCRIZIONI INTEGRANTI IL CAPITOLATO

Oltre alle condizioni del presente capitolato, ed agli annessi allegati, l'appaltatore affidatario é pure soggetto, in quanto possa occorrere e sia applicabile, al regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n°. 285, alla circolare del Ministero della Sanità del 24 giugno 1993 n.24, alle ordinanze, regolamenti e deliberazioni Comunali riferite al servizio.

L'appaltatore è tenuto al rispetto di tali impegni anche nelle azioni in cui opera in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale.

Art. 20 - ATTREZZATURE E MACCHINARI

La scelta delle attrezzature e delle macchine da utilizzare deve essere fatta dall'affidatario tenendo in debita considerazione la compatibilità delle stesse in rapporto alla struttura dei Cimiteri.

In particolare le attrezzature devono essere tecnicamente efficienti, dotate di tutti quegli accessori necessari a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni, secondo quanto prescritto dalle normative vigenti in Italia e nella UE, con l'obbligo di mantenerle nel tempo in perfetto stato di funzionalità.

L'appaltatore non potrà utilizzare eventuali attrezzature e macchinari di proprietà del Comune (carrelli elevatori, scale, porta feretri ecc.) ed esistenti all'interno dei cimiteri, salvo nel caso di urgenza e necessità temporanea e previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 21 - DANNI

L'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verifichino durante il corso dell'affidamento.

L'appaltatore è comunque tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni.

Art. 22 ORDINE DA TENERE NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

L'appaltatore ha ogni e più ampia facoltà di organizzare i servizi e le attività di cui alla presente convenzione nel modo più opportuno, garantendo comunque una presenza quotidiana di personale, per capacità e numero, tale da assicurare l'espletamento delle attività anche concomitanti fra loro.

Le comunicazioni di servizio saranno comunicate all'appaltatore con un anticipo di almeno 24 ore.